

REGOLAMENTO (CEE) N. 1571/88 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1988

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87⁽⁵⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che nella situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco può essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1988.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 100 000 t di frumento tenero panificabile da esportare verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 100 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino alla fine del secondo mese successivo.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'8 giugno 1988 alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 27 luglio 1988, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.